

D.D.G. N. 1 DEL 03/01/2023

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, e le successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO l'avviso prot. n. 27189 del 04/10/2022 di mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ex art. 57 CCNL 2006 2009 del Comparto Università e art. 30, D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D, area amministrativa gestionale, presso l'Università degli Studi di Teramo;
- VISTA la D.D.G. n. 463 del 11/11/2022, con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione;
- VISTA la D.D.G. n. 470 del 15/11/2021, di ammissione dei candidati;
- VISTO l'avviso del 21/11/2022 di convocazione al colloquio per il giorno 12/12/2022;
- VISTA la nota del 12/12/2022, trasmessa a mezzo PEC e assunta al prot. di Ateneo al n. 37133 in pari data, con la quale il candidato ID 30816 ha comunicato di non poter partecipare al colloquio della procedura *de qua*, in quanto risultato positivo al test antigenico Sars-Cov-2 e ha chiesto di poter svolgere la prova a distanza o in alternativa di posticipare la data della prova;
- VISTA la nota del 12/12/2022 del Presidente della Commissione di valutazione, con la quale viene comunicata la disponibilità ad effettuare la prova suppletiva del colloquio in data 23 gennaio 2023, alle ore 10.30, per il candidato ID 30816;
- VISTA la nota del 21/12/2022, trasmessa a mezzo PEC e assunta al prot. di Ateneo al n. 38574 in pari data, con la quale il candidato ID 30816 ha comunicato la propria guarigione, essendo risultato negativo al test antigenico Sars-Cov-2;
- **CONSIDERATO** che la Circolare del Ministero della Salute del 31/08/2022, recante "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19", prevede la misura dell'isolamento per le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 e pertanto il candidato era impossibilitato a partecipare alla prova di concorso;
- CONSIDERATO che nell'Allegato 1 dell'Avviso di mobilità, recante "Dichiarazione per l'accesso alle strutture universitarie per lo svolgimento in presenza di prove selettive", viene specificato che il candidato si impegna a rispettare tutte le prescrizioni per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute sia nel "Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici" emanato con Ordinanza del Ministero della Salute (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 126 del 31/05/2022) sia nel Piano Operativo Specifico per la prova concorsuale predisposto dall'Università degli Studi di Teramo, nonché dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell'isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
- **CONSIDERATI** i principi espressi dalla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, del 12 maggio 2021, n. 5666, ribaditi nella sentenza del medesimo TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, del 18 luglio 2022, n. 10132, secondo i quali la previsione di prove suppletive appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, in quanto il principio di contestualità delle prove deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali in cui l'impossibilità di prendere parte al concorso discende da posizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute, non solo individuale, del candidato colpito dall'evento significativo, ma anche pubblica, della generalità dei consociati;
- **TENUTO CONTO** che il candidato non si è potuto presentare al colloquio a causa di un divieto sancito a livello ministeriale e dall'Università di Teramo, posto non a tutela del singolo partecipante ma della collettività, così come chiarito dal TAR Lazio nelle sentenze sopra citate;
- **RITENUTO** che il divieto di presentarsi al colloquio, essendo stato posto a tutela della salute pubblica, giustifica una deroga alle norme concorsuali (*lex specialis* e disciplina generale) dovendo le stesse essere interpetrate nel senso che non può essere escluso il candidato che non si è presentato al colloquio perché risultato positivo

al test antigenico Sars-Cov-2 apparendo, come sancito dal sopra richiamato TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, sentenze n. 5666/2021 e n. 10132/2022, priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali in caso di situazioni di impedimento, come nel caso di specie, dovute a straordinarie ed emergenziali misure di sanità pubblica generali decise nell'interesse collettivo;

- **CONSIDERATO** inoltre che la "previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla *par condicio* tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione", come affermato dal TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, sentenze n. 5666/2021 e n. 10132/2022:
- **CONSIDERATO** altresì che, nella procedura *de qua*, la prova suppletiva è relativa al colloquio di una mobilità compartimentale ed intercompartimentale, *ex* art. 57 CCNL 2006 2009 del Comparto Università e art. 30, D.lgs. n. 165/2001;
- **TENUTO CONTO** quindi che la peculiarità della procedura *de qua*, prevedendo un mero colloquio e non prove scritte, non comporta il rischio di violare il principio di imparzialità, richiamato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8302 del 2022, secondo cui la prova supplettiva può porre in essere una disparità di trattamento perché non c'è identità delle relative tracce né può essere garantito l'anonimato nella correzione delle prove; nel caso di specie, invece, poiché la procedura prevede, come già detto, un mero colloquio, oltre alla valutazione dei titoli, la prova supplettiva non è in grado di alterare la *par condicio* tra i candidati;
- **RITENUTO** di non poter accogliere l'istanza dell'interessato di svolgere la prova a distanza per non porre in essere una disparità di trattamento;
- **TENUTO CONTO** che la prova supplettiva, richiesta in alternativa dal candidato, non pregiudica in modo significativo i principi di tempestività, economicità e celerità di espletamento della procedura;
- **TENUTO CONTO** della "imprescindibilità della tutela delle posizioni giuridiche soggettive, da considerarsi anche alla stregua di diritti costituzionali, incise dalle suddette misure di sanità pubblica e la insussistenza di una impossibilità tecnica di previsione o di esecuzione di prove suppletive nel caso di specie, di modo da doverosamente rispettare anche gli artt. 2 e 3 Cost. con il contemperamento degli altri interessi pubblici e privati" (così TAR Lazio, sentenza n. 10132/2022, cit.);
- RITENUTO pertanto di dover procedere ad effettuare la prova suppletiva per i motivi sopra detti

DISPONE

- **Art. 1** È autorizzata la prova suppletiva, per il **candidato ID 30816**, del colloquio relativo alla mobilità compartimentale ed intercompartimentale, *ex* art. 57 CCNL 2006 2009 del Comparto Università e art. 30, D.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D, area amministrativa gestionale, presso l'Università degli Studi di Teramo, di cui all'avviso prot. n. 27189 del 04/10/2022.
- Art. 2 La prova suppletiva del colloquio si svolgerà in data 23 gennaio 2023, alle ore 10.30, presso l'Aula n. 20 del Polo didattico "D'Annunzio" dell'Università degli Studi di Teramo, via R. Balzarini, n. 1 64100 Teramo. Art. 3 Il presente dispositivo sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Teramo e sull'apposita pagina del sito all'indirizzo https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/629121UTE0631

IL DIRETTORE GENERALE F.to Prof. Salvatore CIMINI

Responsabile dell'Area: Dott.ssa Sabrina Saccomandi Responsabile dell'Ufficio: Dott.ssa Giorgia Bergamante Ha collaborato: Dott. Gian Piero Di Bartolomeo Ha collaborato: Sig.ra Tiziana Tullii